

Vantaggi e Svantaggi delle Holding



Definizione e tipologia di holding

- ► Holding pura: detiene partecipazioni senza attività operative
- ► Holding mista: detiene partecipazioni e svolge attività operative proprie
- Holding statica: Si limita a detenere partecipazioni in altre società senza svolgere attività di direzione e coordinamento né, più in generale, alcun servizio verso le controllate. La sua funzione principale consiste nel ricevere i dividendi da parte delle società partecipate. La holding statica, come vedremo, non è qualificabile come soggetto passivo IVA.
- Holding dinamica: oltre a detenere e gestire le partecipazioni, esercita anche attività di direzione e coordinamento, prestando servizi, come servizi amministrativi, tecnici o finanziari, alle partecipate. È dotata di un'organizzazione interna. Questo comporta che la holding dinamica è qualificabile come soggetto passivo IVA.

Gestione efficiente della liquidità

- La holding facilita la gestione efficiente della liquidità del gruppo, centralizzando i dividendi delle società controllate, anche senza scomodare contratti come il cash poolig.
- Questo consente di redistribuirli tramite finanziamenti o apporti di capitale alle società del gruppo, la holding diventa creditore delle controllate.
- In una holding di capitali, i dividendi sono tassati solo sul 5% (art. 89 TUIR).

Regimi fiscali agevolati

- Il consolidato nazionale consente la compensazione tra redditi e perdite delle società del gruppo.
- L'IVA di gruppo permette la compensazione delle posizioni IVA tra le società controllate, mantenendo la soggettività individuale.
- Nel Gruppo IVA, invece, le società del gruppo operano come un unico soggetto passivo. Questo regime può essere vantaggioso, poiché le operazioni infragruppo diventano fiscalmente irrilevanti. Tuttavia, le holding "statiche" non possono aderire al Gruppo IVA, a differenza delle holding "dinamiche" che sono considerate soggetti iva.
- ► La Pex prevede la non imponibilità parziale (95%) per i soggetti IRES delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazione che rispettano determinati requisiti

Facilitazione del passaggio generazionale

- Gestione della successione: In caso di decesso di un socio, la holding consente di affrontare la successione o la liquidazione degli eredi senza interferire direttamente con le attività delle società controllate, garantendo continuità e stabilità al gruppo.
- Gestione unitaria del patrimonio: Offre la possibilità di mantenere una gestione unitaria delle partecipazioni e dei beni patrimoniali, evitando la frammentazione del patrimonio imprenditoriale.
- Struttura di confronto e coordinamento: La holding funge da luogo in cui i diversi titolari del patrimonio possono contribuire alla gestione, esporre le proprie esigenze e favorire la composizione dei diversi interessi, assicurando una governance che rispecchi gli interessi di tutte le parti coinvolte.

Facilitazione del passaggio generazionale

- Distribuzione equilibrata di diritti e doveri: Permette una distribuzione efficace di diritti e doveri tra soci operativi e soci di godimento, garantendo equità e funzionalità nella gestione.
- Preservazione del controllo: La holding consente di mantenere unita la quota di partecipazione nelle controllate, evitando la perdita del controllo dovuta alla frammentazione delle partecipazioni nell'operativa a seguito dei passaggi generazionali tra gli eredi.

Gestione dei conflitti tra soci

La presenza di una holding può fungere da cuscinetto in situazioni di conflitto tra soci, evitando che tali dissidi influenzino direttamente le società operative. Questo **filtro** aggiuntivo contribuisce a mantenere la stabilità e l'efficienza nella gestione delle diverse attività aziendali del gruppo, anche in presenza di divergenze a livello della capogruppo.

Mitigazione del rischio imprenditoriale

■ La mitigazione del rischio imprenditoriale è collegato ad una gestione frazionata del business attraverso vari veicoli societari che svolgono attività circoscritte. È evidente che in questi casi ci deve essere un collettore, un raccoglitore che tenga uniti vari veicoli e che come abbiamo visto raccoglie gli utili dalle diverse società ad un costo molto contenuto distogliendo le sacche di liquidità dai rischi operativi dei singoli business e gli utilizza per finanziare gli altri progetti imprenditoriali

Responsabilità per l'attività di Direzione e Coordinamento

La società che esercita attività di direzione e coordinamento risponde **per i** danni alle partecipate se:

- Agisce con **condotta illecita o nell'interesse proprio/altrui**, violando i principi di corretta gestione.
- Si verifica un danno o pregiudizio per la società controllata.
- Esiste un nesso causale tra la condotta e il danno.

Non è prevista responsabilità (Cfr. art. 2497 co.1) se il danno è compensato da vantaggi derivanti dall'attività complessiva di direzione e coordinamento o eliminato tramite operazioni correttive.

Situazione non sempre verificata, le holding statiche (Ateco 64.20.00) non fanno attività di direzione e coordinamento a differenza delle holding dinamiche (Ateco 70.10.00)

Aumento burocrazia e costi di gestione

- L'obbligo di redigere il bilancio consolidato, sono, comunque, escluse dall'obbligo le imprese controllanti che, per due esercizi consecutivi, non superano due di questi limiti: totale attivo 25 milioni di euro, ricavi 50 milioni di euro, 250 dipendenti medi annui;
- Duplicazione costi societari, la holding comporta costi legati a: Contabilità e bilancio e compensi per amministratori, sindaci e revisori;

Possibili aggravi tributari

- ▶ Le holding devono confrontarsi con la disciplina delle società di comodo, potrebbe essere bypassata scegliendo un ente non commerciale residente (es. società semplice), salvo alcune cause di esclusione o disapplicazione (causa di disapplicazione n.5 per le partecipazioni in società non di comodo o per le quali sia stata accolta l'istanza di disapplicazione). L'art. 9 del D.L. 73/2022 ha abrogato la disciplina delle società in perdita sistematica.
- Le holding di partecipazione non finanziaria calcolano l'IRAP come una normale società industriale (art. 5 D.Lgs. 446/1997), con una base imponibile estesa agli interessi attivi e passivi (art. 6 co. 9 D.Lgs. 446/1997), escludendo plusvalenze e dividendi. In più è prevista un leggero aggravamento dell'aliquota che varia in base alle regioni (art. 16 co. 1-bis D.Lgs. 446/1997).

Possibili aggravi tributari

■ la c.m. 19/e/2018 esclude la holding statica come soggetto iva. Secondo la normativa comunitaria (direttiva 112/2006) e nazionale (d.p.r. 633/1972), una holding è soggetto iva solo se svolge attività economiche verso le partecipate, come servizi remunerati (es. amministrativi, finanziari). la semplice gestione di partecipazioni non rientra tra le attività economiche rilevanti, per essere soggetto iva è necessaria una struttura idonea per l'erogazione di tali servizi e non è sufficiente l'acquisto e riaddebito degli stessi.